

REPUBBLICA ITALIANA **140/2026**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott. Massimo LASALVIA Presidente

Dott. Natale LONGO Consigliere

Dott. Aurelio LAINO Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere relatore

Dott.ssa Stefania PETRUCCI Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di pensioni, iscritto al **n. 62293** del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia n. 144/2024, depositata il 3/7/2024;

proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O; p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K; p.e.c.

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B67D883T; p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (c. f. CRCLDI68C66F839U; p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

contro:

***omissis*,** nato a *omissis* (*omissis*), il *omissis*, c.f. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Tony Luigi De Giorgi (pec: degiorgi.tonyluigi@ordavvle.legalmail.it), presso lo studio del quale in Melendugno (Le) alla via G. Carducci, n. 58 è elettivamente domiciliato.

VISTO l'atto di appello.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nell'udienza del 7/5/2026, svolta con l'assistenza del segretario dott.ssa. Rita Maria Dina Cerroni, il relatore, cons. Roberto Rizzi, l'avv. Sergio Preden, in rappresentanza dell'INPS, e l'avv. Ugo De Luca, in sostituzione dell'Avv. Tony Luigi De Giorgi, in rappresentanza di *omissis*.

Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 144/2024, depositata il 3/7/2024, la Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, accoglieva parzialmente il ricorso promosso da *omissis*, ex I Lgt. dell'Aeronautica Militare, in quiescenza dal 1/11/2019, che aveva agito per il riconoscimento del diritto al riscatto, parzialmente oneroso, ai fini della maggiorazione del servizio utile a pensione ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 165/1997, del periodo di servizio prestato quale allievo sottufficiale presso la scuola specialisti dell'Aeronautica Militare dal 15

ottobre 1984 al 1° agosto 1985 nonché alla riliquidazione del trattamento di quiescenza in godimento con il sistema interamente retributivo.

Tale iniziativa era stata intrapresa poiché l'INPS, con nota del 21/1/2019, aveva rigettato la richiesta di riscatto ritenendo che l'istante avesse maturato, alla data della domanda, un periodo di maggiorazioni pari a cinque anni, indipendentemente dalla collocazione temporale delle maggiorazioni chieste a riscatto ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 165/1997.

Attraverso l'auspicato riscatto, l'ex militare intendeva raggiungere un'anzianità sufficiente ad ottenere la riliquidazione della pensione con il sistema interamente retributivo, giungendo a vantare al 31 dicembre 1995 un'anzianità di servizio, utile a fini pensionistici, di almeno 18 anni (art. 1, comma 13, L. 335/1995).

Più in dettaglio, il primo giudice, riteneva fondata la domanda relativa alla riscattabilità del periodo di servizio prestato dal ricorrente dal 15 ottobre 1984 al 1° agosto 1985, aderendo all'orientamento giurisprudenziale maturato su vicende analoghe (Sez. II App., 223/2021 e 92/2022). A tale conclusione perveniva valorizzando la circostanza che il servizio da riscattare era stato reso antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 165/97 (1/1/1998, ex art. 8 del medesimo d.lgs. 165/97).

Rigettava, invece, la domanda relativa alla riliquidazione, con il sistema retributivo, del trattamento di quiescenza in godimento da parte dell'ex militare.

Riteneva, infatti, dirimente la circostanza che al 31 dicembre 1995 il *omissis* non vantava un'anzianità di servizio, utile a fini pensionistici, di almeno 18 anni, come richiesto dall'art. 1, comma 13, l. 335/1995, ma solo un'anzianità

di 17 anni, 10 mesi e 14 giorni.

L'invocata riscattabilità del servizio prestato dal 15 ottobre 1984 al 1° agosto 1985 non determinava, secondo il primo giudice, *«ex se il superamento della menzionata soglia dei 18 anni di servizio, atteso che la corrispondente maggiorazione del servizio utile a pensione non opera automaticamente ma postula l'integrazione di una fattispecie complessa, alla quale concorre il pagamento dei pertinenti oneri da riscatto, in assenza del quale non può sussistere il diritto ad alcun aumento del servizio utile a pensione*.

Tale presupposto contributivo non si è verificato, in quanto non consta - allo stato - il versamento, ad opera dell'interessato, dell'importo dovuto ai fini del riscatto del periodo di servizio oggetto della presente controversia».

Avverso tale decisione proponeva appello l'INPS lamentando la violazione degli artt. 5 e 7 del d.lgs. 165/1997.

Assumeva, infatti, che il *omissis*, alla data dell'istanza di riscatto delle maggiorazioni dei periodi di servizio, avesse già raggiunto il limite massimo quinquennale. Il segmento quinquennale rappresentava, ad opinione dell'Istituto appellante, il *«patrimonio di maggiorazioni»* massimo conseguibile dal militare attraverso il riscatto.

Esponeva che l'inequivoco disposto dell'art. 5 del d.lgs. 165/1997 non avrebbe potuto essere aggirato attraverso la valorizzazione del contenuto precettivo dell'art. 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

Tale norma (*«gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili*

in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1»), infatti, ammette la valutazione - anche oltre il limite dei 5 anni - dei soli aumenti dei periodi di servizio che siano già maturati alla data di entrata in vigore del *decreto «con percezione delle relative indennità»*.

In altri termini, il computo delle maggiorazioni in eccesso rispetto al limite quinquennale, secondo l'INPS, riguardava le sole maggiorazioni, maturate entro il 31 dicembre 1997, connesse all'effettivo svolgimento delle specifiche attività remunerate dall'indennità di impiego operativo, salvaguardando la legittima aspettativa dei militari al computo di tutti gli aumenti, correlati allo svolgimento di servizi connotati da particolari rischi o gravosi e perciò remunerati da speciali indennità e considerati con favore a fini previdenziali, conseguiti prima dell'entrata in vigore della legge che ne aveva limitato la valutazione entro il "tetto" dei 5 anni.

Inoltre, pur manifestando consapevolezza dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale in linea con le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice (Sez. II App. sentt. nn. 223/2021 e 92/2022 e Sez. III App. n. 485/2023), evidenziava che lo stesso era stato oggetto di radicale rimeditazione (Sez. I App. sent. n. 89/2024).

Concludeva, chiedendo l'accoglimento dell'appello.

Con articolata memoria, depositata in data 22/4/2026, la parte appellata evidenziava che le SS.RR., con la sent. 8/2025/QM del 2/7/2025, nel dirimere il conflitto orizzontale che si era originato tra i giudici di appello, aveva, fra l'altro, chiarito che *«la facoltà di riscatto ex art. 5 del d. lgs 165/97 dei "periodi di servizio comunque prestato" è consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della*

domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento di detti periodi di servizio, fermo restando il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione».

In punto di fatto, precisava che l'INPS, con atto del 28/1/2026, in esecuzione della sentenza gravata, aveva operato la *«riliquidazione con il sistema misto 2012 - e, quindi, con sistema interamente retributivo per le quote A e B calcolate sino al 31.12.2011 - della pensione diretta di anzianità in godimento dalla decorrenza originaria corrispondendo i relativi ratei arretrati unitamente alla rata di pensione di aprile 2026»*.

Chiedeva, conseguentemente, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito dell'accoglimento della domanda del 25/1/2017 di riscatto del periodo pre-ruolo con riliquidazione della pensione di anzianità n. 50405937 e del pagamento dei ratei differenziali conseguentemente dovuti dall'1/11/201.

In subordine, chiedeva il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.

In ogni caso, auspicava il riconoscimento delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.

All'udienza del 7/5/2026, il difensore dell'INPS, parte appellante, aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere e chiedeva che fosse disposta la compensazione delle spese in ragione della circostanza che le SS.RR. si erano pronunciate in corso di causa per dirimere il contrasto giurisprudenziale sulla questione controversa; il difensore della parte appellata, pur ribadendo che era venuta meno la materia del contendere, insisteva nella richiesta di riconoscimento delle spese di lite.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

Motivi della decisione

Il giudizio può essere definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, tenuto conto delle concordi richieste delle parti.

La parte appellata, con la memoria depositata in data 22/4/2026, ha evidenziato che l'INPS *«con atto del 28.1.2026 comunicato in data 7.4.2026 all'esito di accesso ex lege 241/1990, in esecuzione della sentenza gravata, ha informato l'appellato della riliquidazione con il sistema misto 2012 - e, quindi, con sistema interamente retributivo per le quote A e B calcolate sino al 31.12.2011 - della pensione diretta di anzianità in godimento dalla decorrenza originaria corrispondendo i relativi ratei arretrati unitamente alla rata di pensione di aprile 2026.*

Quanto precede per effetto anche del messaggio dell'Istituto n. 981 del 20.3.2026 che, modificando ed integrando la circolare n. 119/2018, ha precisato che (...) "le domande di riscatto degli aumenti dei periodi di servizio comunque prestato, presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997, collocati anteriormente al 1° gennaio 1998, mediante lo scomputo di un corrispondente periodo di maggiorazione già riconosciuto ex se e collocato successivamente a tale data - fattispecie oggetto del contenzioso definito con la citata sentenza - devono essere accolte anche nel caso in cui l'interessato, alla data di presentazione della domanda, abbia già maturato il limite massimo di cinque anni di maggiorazione. Conseguentemente, dovendo rimanere fermo il limite massimo complessivo di cinque anni di valorizzazione, in sede di valutazione della domanda di riscatto ai fini pensionistici gli aumenti dei periodi di servizio riconosciuti ex se

successivamente al 31 dicembre 1997 ed eccedenti il limite quinquennale di valorizzazione devono essere scomputati secondo un criterio cronologico inverso, ossia dal più recente al più risalente nel tempo"».

La convergenza delle richieste delle parti verso la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, esonera il Collegio da ogni ulteriore valutazione sul punto.

Per ciò che attiene alle spese, in considerazione della circostanza che, nelle more della definizione del giudizio di appello, le SS.RR. con la sentenza n. 8/2025/QM/SEZ, hanno risolto la questione di massima concernente *«l'individuazione dei presupposti per sussistenza del diritto di ottenere la maggiorazione del periodo di svolgimento dell'attività pre-ruolo di cui si chiede la valorizzazione, attraverso l'esercizio della facoltà di riscatto e il riconoscimento del periodo ai fini pensionistici, rispettivamente ex art. 5 ed ex art. 7 del d.lgs. 165/97, e (l')interpretazione della corretta portata del limite quinquennale di valorizzazione con riguardo agli "aumenti del periodo di servizio" di cui alle normative espressamente richiamate dall'art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 165/97, ai "periodi di servizio comunque prestato" "computabili a titolo in parte oneroso" (art. 5, co. 3), e ai "periodi di servizio" "con percezione delle relative indennità" (art. 7, co. 3)»* e che tale intervento nomofilattico integra la condizione del *«mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti»* al ricorrere della quale (fra l'altro) l'art. 31, comma 3, c.g.c. consente la compensazione, può farsi luogo all'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello

definitivamente pronunciando, sull'appello, in materia di pensioni, iscritto al n. 62293 del registro di segreteria, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2026.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Roberto Rizzi	Massimo Lasalvia
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 03/07/2026

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

F.to digitalmente